

VISTA

VISTO

VISTE

VISTA

VISTO

VISTA

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA RISORSE UMANE
SETTORE GESTIONE PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E FORMAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO	il d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, e successive modificazioni e integrazioni,
	sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la l. n. 240 del 30 dicembre 2010 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 relativo a "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020 relativo a "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

la Direttiva n. 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica contenente "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020";

il D.R. n. 183, prot. n. 6612 – II/1 del 27 febbraio 2020 con il quale è stata nominata l'*Unità di Coordinamento per gestione emergenza Codiv-19* composta dal Rettore, dal Prorettore vicario, dal Prorettore con delega ai rapporti istituzionali, dal Prorettore con delega alla legalità e diritti, dal Prorettore con delega ai dottorati di ricerca, dal Prorettore con delega agli indicatori di qualità e alle iniziative strategiche di Ateneo e dal Direttore generale:

le deliberazioni assunte dal Senato Accademico nella seduta straordinaria del 4 marzo 2020 in merito alle misure da adottare con riferimento all'evoluzione della gestione dell'emergenza COVID-19;

la nota prot. n. 7564 II/2 del 5 marzo 2020 relativa agli interventi straordinari di

sanificazione degli ambienti;
il D.P.C.M. del 4 marzo 2020 recante "Misure per il contrasto e contenimento

sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19";

la comunicazione del 6 marzo 2020 del Direttore generale relativa all'articolazione straordinaria dell'orario di lavoro del personale tecnico-amministrativo nella settimana dal 9 al 15 marzo 2020;

VISTA

la comunicazione del 6 marzo 2020 del Direttore generale con la quale, in occasione della chiusura del Polo didattico di Tappino nella settimana dal 9 al 15 marzo 2020, il personale che abitualmente presta la propria attività lavorativa presso tale sede è stato ricollocato presso la sede del Corso di laurea in Scienze Motorie e del Corso di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive ed adattate (ex Scienze del Benessere);

VISTA

la nota del 6 marzo 2020 del Direttore generale con la quale il Direttore delle Divisioni e i responsabili di Area/Coordinamento sono stati invitati a individuare nell'ambito di ciascuna struttura organizzativa afferente, i processi e le attività effettuabili in modalità agile che non comportino disagi alla funzionalità della struttura intera e alla qualità del servizio fornito dalla stessa, nonché i nominativi delle unità di personale a cui sono affidate le stesse;

VISTA

la nota del 6 marzo 2020 del Direttore generale con la quale, al fine di attivare idonee misure organizzative volte a consentire l'eventuale prestazione lavorativa mediante il ricorso a forme di lavoro agile, è stato avviata una indagine conoscitiva sui mezzi tecnologici e informatici a disposizione di ciascun dipendente;

VISTA

la comunicazione del 7 marzo 2020 del Direttore generale con la quale, in occasione della chiusura della sede di Termoli nella settimana dal 9 al 15 marzo 2020, il personale che presta abitualmente servizio presso detta sede è stato esonerato dal prestare servizio nelle giornate del 9 e 10 marzo 2020, nelle more della tempestiva definizione delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa anche mediante il ricorso al lavoro agile "semplificato";

VISTO

il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 contenente, tra l'altro, ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19;

VISTA

l'Ordinanza n. 3 dell'8 marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale del Molise recante "Ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTA

la D.D. rep. n. 55/2020 prot. n. 7808_VII/2 dell'8 marzo 2020 relativa alle misure organizzative della prestazione lavorativa per la giornata del 9 marzo 2020;

VISTO

l'Ordine di Servizio del 9 marzo 2020 con il quale è stato disposto che il personale afferente alla sede di Termoli, in deroga al suddetto provvedimento, presti servizio presso la suddetta sede a far data dal 10 marzo 2020 fino a nuove e contrarie disposizioni;

VISTA

la nota prot. n. 7807_II/2 del 9 marzo 2020 con la quale, il personale residente nella zona di Termoli che presta servizio presso le sedi di Campobasso, è stato autorizzato a prestare servizio presso la sede di Termoli;

CONSIDERATE

le ulteriori decisioni assunte dal Governo in merito alle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus confluite nel D.P.C.M. del 9 marzo 2020

3

che estendono all'intero territorio nazionale i provvedimenti di cui all'art. 1 del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020;

CONSIDERATO

che il summenzionato D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha disposto, tra l'altro, la sospensione delle attività didattiche universitarie fino al 3 aprile 2020;

VISTA

la D.D. rep. n. 57/2020 prot. n. 7880 del 10 marzo 2020 con la quale è stata prorogata alla giornata del 10 marzo 2020 l'efficacia delle misure organizzative di cui alla D.D. rep. n. 55/2020;

IN ACCORDO

con le Rappresentanze Sindacali Unitarie di Ateneo, sentite il giorno 10 marzo 2020, che si sono impegnate a comunicare alle Organizzazioni Sindacali le misure organizzative da intraprendere dall'11 marzo al 3 aprile 2020;

VISTA

la nota prot. n. 7882_II/2 del 10 marzo 2020 con la quale è stato chiesto a tutto il personale, in considerazione dell'avvio della prestazione lavorativa in modalità agile, di comunicare l'eventuale adesione a tale modalità di lavoro;

VISTA

la D.D. rep. n. 58/2020 prot. n. 8049_VII/4 dell'11 marzo 2020 relativa all'avvio della prestazione lavorativa in modalità agile, in via provvisoria e sperimentale, a partire dall'11 marzo e fino al 3 aprile 2020;

VISTA

l'articolazione settimanale per il suddetto periodo della prestazione lavorativa del personale afferente a ciascuna Divisione/Area/Coordinamento comunicata dai rispettivi responsabili;

CONSIDERATE

le attività e i processi realizzabili in modalità agile per ciascuna Divisione/Area/Coordinamento comunicati dai rispettivi responsabili;

CONSIDERATO

che l'Unità di Coordinamento per gestione emergenza Codiv-19 ha disposto la chiusura degli edifici universitari per ulteriori interventi di sanificazione facendo salva la fruibilità degli spazi destinati alla didattica a distanza;

VISTA

la D.D. rep. n. 59/2020 prot. n. 8051_VII/4 dell'11 marzo 2020 con la quale è stata recepita la suddetta disposizione e, pertanto, disposta la chiusura degli edifici universitari, ad eccezione degli spazi del II edificio Polifunzionale destinati alla didattica a distanza, nelle giornate del 12 e 13 marzo 2020, nonché individuato il personale che, a supporto delle attività indifferibili, avrebbe prestato servizio in presenza in Ateneo in tali giornate;

CONSIDERATO

che la suddetta Unità di Coordinamento per gestione emergenza Codiv-19, ha disposto la chiusura di tutti gli edifici universitari, compresi gli spazi del II edificio Polifunzionale destinati alla didattica a distanza, per interventi straordinari di sanificazione certificata di tutti gli ambienti;

VISTA

la D.D. rep n. 60/2020 prot. n. 8154_VII/4 dell'11 marzo 2020 con la quale è stata recepita la suddetta disposizione e, pertanto, disposta la chiusura di tutti gli edifici universitari, compreso il II edificio Polifunzionale nelle giornate del 12 e 13 marzo 2020 e revocato il servizio in presenza del personale indicato nell'allegato n. 1 della la D.D. rep. n. 59/2020;

VISTA

la nota prot. n. 8155_VII/12 dell'11 marzo 2020 con la quale la suddetta disposizione è stata comunicata al suddetto personale;

VISTO

il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 con il quale sono state applicate ulteriori misure restrittive dal 12 al 25 marzo 2020, in considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale:

VISTO

in particolare l'art. 1 punto 6) del suddetto decreto il quale stabilisce che "Fermo restando quanto disposto dall'art. 1 co. 1 lett. e) del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli artt. da 18 a 23 della 1. 22 maggio 2017 n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza";

VISTA

la Direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica relativa alle regole organizzative e di condotta indirizzate alle amministrazioni pubbliche per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

VISTO

il D.R. rep. n. 214/2020 prot. n. 8282 del 14 marzo 2020, con il quale è stata disposta la chiusura al pubblico di tutti gli edifici universitari fino al 25 marzo 2020;

CONSIDERATO

che con il medesimo provvedimento è stato dato mandato al Direttore generale di adottare le misure organizzative necessarie a garantire la continuità dei servizi essenziali connessi alla didattica a distanza, alla ricerca e alle attività amministrative nonché il presidio di tutte le sedi dell'Università degli Studi del Molise durante tale periodo nel rispetto delle Direttive emanate dalle Autorità governative, nazionali e locali;

VISTA

la D.D. rep. n. 62/2020 prot. n. 8284 del 14 marzo 2020 con la quale, il personale tecnico-amministrativo di categoria B-C-D-EP e dirigente, ad eccezione del personale indicato nell'allegato n. 1, per il periodo dal 16 al 25 marzo 2020, effettua la prestazione lavorativa in modalità agile, esclusivamente presso il proprio domicilio, per n. 5 giorni a settimana con l'articolazione oraria giornaliera di 7 ore e 12 minuti per l'esecuzione delle attività e dei processi in capo a ciascuna Area/Coordinamento;

CONSIDERATO

che la custodia e vigilanza quotidiana degli edifici universitari, comprese le residenze universitarie, nel suddetto periodo, è garantita dal personale addetto ai servizi generali che abitualmente effettua il servizio di custodia e di apertura/chiusura delle sedi universitarie individuato dall'Amministrazione tra i dipendenti di cui all'allegato n. 1 e che lo stesso, pertanto, effettua la prestazione lavorativa in presenza presso le diverse sedi;

VISTA

la nota prot. n. n. 8285 del 14 marzo 2020 con la quale tali misure organizzative sono state comunicate al personale tecnico-amministrativo;

VISTO

il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, cosiddetto "Cura Italia", recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per imprese, famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTO

il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 recante ulteriori "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

VISTO

il D.R. rep. n. 243/2020 prot. n. 9033 del 24 marzo 2020 con il quale è stata prorogata fino al 3 aprile 2020 l'efficacia del D.R. rep. n. 214/2020 prot. n. 8282 del 14 marzo 2020;

VISTA

la mail del 23 marzo 2020 con la quale è stato chiesto al personale addetto ai servizi generali la disponibilità ad assicurare l'apertura, la chiusura e il presidio degli edifici universitari di Campobasso, anche per consentire l'accesso del personale che ha esigenza di recarsi nei propri uffici nel periodo di chiusura al pubblico degli stessi;

CONSIDERATE

le manifestazioni di disponibilità via mail entro il 24 marzo 2020:

VISTA

la D.D. rep. n. 66/2020 prot. n. 9035_VII/12 del 24 marzo 2020 con la quale è stata prorogata fino al 3 aprile 2020, ad eccezione del personale di cui all'allegato n. 1 del provvedimento, l'esecuzione della prestazione lavorativa da parte del personale tecnico-amministrativo di categoria B-C-D-EP e dirigente in modalità agile, esclusivamente presso il proprio domicilio (articolata in n. 5 giorni a settimana da 7 ore e 12 minuti);

CONSIDERATO

che con il medesimo provvedimento è stato prorogato lo svolgimento dell'attività di custodia e vigilanza quotidiana degli edifici universitari, comprese le residenze universitarie, fino al 3 aprile 2020, da parte del personale addetto ai servizi generali individuato dall'Amministrazione tra i dipendenti di cui all'allegato n. 1;

CONSIDERATO

che con il suddetto provvedimento è stato, altresì, disposto che a decorrere dal 26 marzo 2020 e indipendentemente dalla modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, è stato disposto per il personale di categoria B-C-D-EP e dirigente, a rotazione all'interno dell'area/struttura di appartenenza, di usufruire di:

- riposo compensativo/permessi giornalieri per recupero psico-fisico maturati a seguito di lavoro straordinario svolto nel corso dell'anno 2019, entro il 31 marzo 2020;
- ferie residue riferite all'anno 2018, entro il 15 aprile 2020.

VISTO

il D.P.C.M. del 1° aprile 2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" con il quale sono state prorogate fino al 13 aprile 2020 le misure restrittive volte al contenimento del virus;

VISTO

il D.R. rep. n. 257/2020 prot. n. 9801 del 2 aprile 2020 con il quale è sono stati prorogati fino al 13 aprile 2020 gli effetti del D.R. n. 214/2020 prot. n. 8282 del 14 marzo 2020 e del D.R. rep. n. 243/2020 prot. n. 9033 del 24 marzo 2020;

CONSIDERATA

la necessità di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello della continuità dell'azione amministrativa e dell'erogazione delle attività didattiche a distanza;

DETERMINA

- Art. 1 Ai sensi dell'art. 87 co. 1 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, sono individuati:
 - 1. I SERVIZI INDIFFERIBILI E DIFFERIBILI CHE POSSONO ESSERE EROGATI A DISTANZA:
 - attività e procedimenti, indicati nell'allegato n. 2 della D.D. rep. n. 62/2020 prot. n. 8284 del 14 marzo 2020, tali da non richiedere la costante presenza fisica nella sede di lavoro del dipendente addetto, fermo restando la necessità di assicurare la funzionalità e qualità dei servizi;
 - 2. I SERVIZI INDIFFERIBILI CHE DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE RESI IN PRESENZA:
 - attività di custodia e vigilanza quotidiana degli edifici universitari;
 - supporto all'attività di sanificazione degli ambienti, ove necessaria;
 - manutenzione straordinaria e periodica, ove necessaria;
 - I SERVIZI DIFFERIBILI CHE NON POSSONO ESSERE EROGATI A DISTANZA:
 - servizi ausiliari generali;
 - prove selettive di accesso ai corsi a numero programmato;
 - svolgimento delle procedure concorsuali (ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica).
- Art. 2 In attuazione del D.R. rep. n. 257/2020 prot. n. 9801 del 2 aprile 2020, per il periodo dal 6 al 13 aprile 2020 e per lo svolgimento delle suddette attività indifferibili e differibili erogate a distanza, ad eccezione del personale di cui all'allegato n. 1 del presente provvedimento, è prorogata l'esecuzione della prestazione lavorativa da parte del personale tecnico-amministrativo di categoria B-C-D-EP e dirigente in modalità agile, esclusivamente presso il proprio domicilio (articolata in n. 5 giorni a settimana da 7 ore e 12 minuti).
- **Art. 3** È prorogato lo svolgimento dell'attività di custodia e vigilanza quotidiana degli edifici universitari, comprese le residenze universitarie, nel periodo di chiusura del 6/13 aprile 2020, da parte del personale addetto ai servizi generali individuato dall'Amministrazione tra i dipendenti di cui all'allegato n. 1 del presente provvedimento.

Il supporto all'attività di sanificazione degli ambienti, nonché la manutenzione necessaria e periodica, ove necessarie, sono assicurate dal personale addetto ai servizi generali individuato dall'Amministrazione tra i dipendenti di cui all'allegato n. 1 del presente provvedimento.

Al fine di ridurre l'assembramento e la compresenza su ogni attività/servizio/procedimento indifferibile reso in presenza, il personale effettua la prestazione lavorativa secondo un criterio di rotazione e secondo le indicazioni operative fornite dal responsabile del Settore

Gestione personale tecnico-amministrativo e formazione. Nell'applicazione del principio di rotazione è data priorità al personale che ha terminato o è in procinto di terminare le giornate di ferie riferite agli anni 2018 e 2019 e i permessi residui.

- Art. 4 In tutti i casi in cui sia necessaria la presenza in sede, il dipendente è tenuto a trasmettere tempestivamente l'autocertificazione di cui all'allegato n. 2 del presente provvedimento all'indirizzo e-mail <u>settorepersonaleta@unimol.it</u> e a indossare i dispositivi di protezione individuale conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie necessari per ogni attività/servizio/procedimento reso in presenza.
- Art. 5 È fatta salva la possibilità di ricorrere a modalità di esonero dalla prestazione lavorativa (congedo ordinario o ulteriori periodi di ferie, anche riferiti agli anni 2019 e 2020), così come previsto dal D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, da parte del personale che non può garantire la prestazione lavorativa mediante presenza in sede e/o in modalità agile, anche a causa della indisponibilità personale della dotazione informatica e tecnologica minima.

In attuazione dell'art. 87 co. 3 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, ove non fosse possibile ricorrere ai suddetti istituti contrattuali che giustificano l'assenza dal lavoro, il suddetto personale che non può svolgere la prestazione lavorativa né in modalità agile né in presenza è esonerato dal servizio nei giorni di assenza. Tale esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge, sia ai fini economici che previdenziali, e non è computabile nel limite di cui all'art. 37 co. 3 del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957. Durante tali giornate di sospensione è esclusa l'erogazione del buono pasto.

IL DIRETTORE GENERALE (dott. Valerio BARBIERI)

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

COSTI				RICAVI	
Codice Progetto				Codice Progetto	
Disponibile progetto	sul	€		Disponibile sul progetto	€
Voce COAN				Voce COAN	
Vincolo provvedimento	da	n.	€		
Annotazioni:					Data